




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL n. 781

*"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICRO-BIRRIFICI  
ARTIGIANALI DELLA SICILIA".*

Documento n. 16 - 2025  
Servizio Studi  
XVIII Legislatura - Ottobre 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4792 - fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

# Indice#

<b>SCHEDA INFORMATIVA</b> .....	4#
<b>STRUTTURA ED OGGETTO</b> .....	5#
<b>RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATURARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE. QUADRO GENERALE</b> .....	6#
<b>ART. 1</b> – “FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE” .....	8#
<b>ART. 2</b> – “DEFINIZIONI” .....	8#
<b>ART. 3</b> – “FILIERA BRASSICOLA REGIONALE” .....	9#
<b>ART. 4</b> – “MARCHIO BIRRE DI SICILIA” .....	11#
<b>ART. 5</b> – “PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME DESTINATE ALLA PRODUZIONE BRASSICOLA” .....	14#
<b>ART. 6</b> – “PRIORITÀ NEI BENEFICI” .....	15#
<b>ART. 7</b> – “VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE DI FILIERA AGROALIMENTARE REGIONALE” .....	15#
<b>ART. 8</b> - “VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI MICRO BIRRIFICI” .....	17#
<b>ART. 9</b> – “QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI”.....	19#
<b>ART. 10</b> – “PORTALE TEMATICO” .....	19#
<b>ART. 11</b> – “NOTIFICA DELLE AZIONI CONFIGURABILI COME AIUTI DI STATO” .....	20#
<b>ART. 12</b> – “GUIDA BRASSICOLA” .....	21#
<b>ART. 13</b> – “NORMA FINANZIARIA” .....	22#
<b>ART. 14</b> – “ENTRATA IN VIGORE” .....	23#

### Scheda informativa

Numero	781
Titolo	Valorizzazione e promozione dei micro-birrifici artigianali della Sicilia
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Attività Produttive
Numero di articoli	14
Commissione competente	III – Attività Produttive
Commissione per il parere	II – Bilancio e Finanze

## **NOTA DI LETTURA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 781 "VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICRO-BIRRIFICI ARTIGIANALI DELLA SICILIA".**

### **STRUTTURA ED OGGETTO**

Il disegno di legge n. 781 si configura come un intervento normativo articolato, composto da quattordici disposizioni, volto a istituire un quadro organico per la valorizzazione e la promozione del comparto dei micro birrifici artigianali nel territorio della Regione siciliana. La finalità del legislatore regionale è quella di sostenere un settore in crescita, considerato importante per l'economia locale, intervenendo attraverso una pluralità di direttrici che spaziano dalla definizione precisa dei soggetti e dei prodotti di riferimento, all'incoraggiamento della filiera produttiva autoctona, fino alla creazione di strumenti specifici di promozione e tutela.

Nelle sue linee essenziali, il testo normativo si prefigge di **esaltare la specificità della produzione brassicola regionale, incentivando non solo le tradizionali metodologie di lavorazione ma anche lo sviluppo della coltivazione locale delle materie prime fondamentali**, come l'orzo e il luppolo, con l'obiettivo di **consolidare una vera e propria filiera brassicola siciliana**.

Parallelamente, il DDL pone un accento significativo sulla qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore e sulla promozione del cosiddetto "turismo brassicolo", inteso come volano per la scoperta e la valorizzazione integrata del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

Per raggiungere tali scopi, il disegno di legge delinea una serie di strumenti operativi e ambiti di intervento. Tra questi, spiccano **l'introduzione di definizioni specifiche per identificare i "micro birrifici" e i "micro birrifici agricoli" operanti in Sicilia, distinguendoli nel contesto normativo regionale, e la disciplina dei "progetti" e degli "accordi di filiera", concepiti per favorire l'integrazione e la collaborazione tra i diversi attori economici**.

Un ulteriore elemento della proposta è l'intento di istituire un marchio collettivo regionale, denominato "Birre di Sicilia", volto a certificare e promuovere le produzioni artigianali e agricole realizzate nell'ambito della filiera locale.

Il sostegno al settore si articola ulteriormente attraverso la previsione di incentivi per l'ammodernamento degli impianti, l'acquisto di macchinari innovativi e la promozione della ricerca. Particolare attenzione è dedicata anche alla formazione professionale, con l'intento di elevare gli standard qualitativi, e alla creazione di un portale tematico regionale, pensato come vetrina informativa e promozionale.

Il DDL non trascura, inoltre, aspetti legati alla commercializzazione, introducendo disposizioni specifiche per agevolare la vendita e la somministrazione diretta dei prodotti da parte dei micro birrifici, e contempla il tentativo di istituire una figura professionale specializzata, la "guida brassicola", per arricchire l'offerta turistica. Infine, il testo include le necessarie clausole relative alla notifica degli aiuti di Stato e alla copertura finanziaria degli interventi.

## **RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATURARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE. QUADRO GENERALE**

Il DDL in esame si propone di intervenire a sostegno di un specifico settore produttivo, quello dei micro birrifici artigianali, attraverso un complesso di misure che spaziano dalla promozione agricola alla valorizzazione del prodotto, dalla disciplina della filiera agli incentivi, fino agli aspetti commerciali e turistici.

In linea di principio, tali ambiti trovano una significativa corrispondenza nelle materie per le quali lo Statuto siciliano, **all'articolo 14**, conferisce alla Regione una potestà legislativa **esclusiva**. Si pensi, in particolare, alle competenze in materia di **agricoltura e foreste** (lett. a), **industria e commercio** (lett. d) e **turismo** (lett. n).

Tuttavia, è noto che la potestà legislativa esclusiva siciliana, sebbene ampia, deve esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento

giuridico dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La legislazione regionale, anche nelle materie di competenza esclusiva, non può dunque prescindere da un costante coordinamento con l'ordinamento statale e sovranazionale.

Il presente disegno di legge, proprio per la sua natura trasversale e per la specificità degli interventi che propone, è suscettibile di intersecare diverse aree, in cui si manifestano competenze statali o vincoli di derivazione europea.

Punti di contatto e di necessaria armonizzazione emergono, ad esempio, con riferimento alla disciplina dei **segni distintivi** (marchi regionali) e alla **tutela della concorrenza**, materie in cui lo Stato rivendica una competenza preminente e l'Unione Europea impone principi stringenti a garanzia del mercato unico.

Allo stesso modo, interventi che mirano a regolare aspetti dell'**attività d'impresa**, delle **relazioni contrattuali** tra privati o la **commercializzazione dei prodotti** devono confrontarsi con la competenza statale in materia di **ordinamento civile** e con i principi fondamentali in materia di **commercio**.

Anche la disciplina di aspetti di **governo del territorio**, pur rientrando nelle competenze regionali, deve tener conto del ruolo fondamentale degli enti locali e dei principi stabiliti dalla legislazione statale in una materia di legislazione concorrente.

Similmente, l'eventuale definizione di **nuovi profili professionali** o la regolamentazione di attività specifiche richiede un attento bilanciamento con la competenza statale in materia di **professioni**.

Infine, qualsiasi misura di sostegno economico o di incentivazione dovrà essere vagliata alla luce della complessa normativa europea sugli **aiuti di Stato**.

Pertanto, nell'esame del DDL non si potrà prescindere da una verifica puntuale delle disposizioni, affinché l'esercizio della potestà legislativa regionale si mantenga entro i binari tracciati dal sistema costituzionale e statutario, assicurando la coerenza e la compatibilità con gli interessi e le normative di livello superiore.

## **Art. 1 – “Finalità e ambito di applicazione”**

L'articolo 1 definisce le finalità generali della legge, orientate alla valorizzazione della produzione brassicola regionale, all'incentivazione della filiera locale, alla promozione della qualificazione professionale e del turismo brassicolo.

Il **comma 1** elenca tali finalità, specificando che la Regione opera *"nel rispetto della normativa comunitaria e statale"* e *"nell'ambito delle politiche a sostegno del patrimonio agro-alimentare"*.

Il **comma 2** individua una serie di azioni che la Giunta regionale è chiamata a porre in essere per il perseguimento di tali finalità.

**In particolare**, queste includono **l'istituzione del registro dei micro birrifici e dei piccoli birrifici** indipendenti, aventi stabilimento di produzione in Sicilia, e ulteriori azioni della Giunta quali promozione della formazione, incentivi all'innovazione, divulgazione, promozione dell'associazionismo, informazione al consumatore, ricerca e miglioramento.

## **Art. 2 – “Definizioni”**

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per l'interpretazione e l'applicazione della legge.

Il **comma 1** richiama la definizione di *"birra artigianale"* contenuta nell'articolo 2, comma 4-bis, della legge statale 16 agosto 1962, n. 1354.

Il **comma 2** introduce definizioni specifiche *"ai soli fini della presente legge"*:

**micro birrificio** (lett. a) si definisce l'impresa di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che però produca *"meno di 10.000 ettolitri/anno di birra"* e abbia sede di produzione in Sicilia. Questa definizione introduce un criterio quantitativo (10.000 ettolitri) significativamente più restrittivo rispetto a quello previsto dalla normativa statale per i *"piccoli birrifici indipendenti"* (200.000 ettolitri);



**micro birrificio agricolo** (lett. b) è poi il micro birrificio di cui sopra che sia anche impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

le lettere c), d), e) definiscono **la filiera brassicola regionale, il progetto di filiera brassicola e l'accordo di filiera brassicola**. Queste definizioni sono strumentali alla disciplina contenuta nell'articolo 3 e necessarie per la finalità di promuovere l'integrazione tra i soggetti della filiera produttiva sul territorio regionale. La definizione di "*filiera brassicola regionale*" specifica che le attività devono svolgersi "*nell'ambito geografico della Sicilia*".

#### **Criticità:**

Nella lettera a) del comma 2, **nella specificazione "*avente sede di produzione in Sicilia*" sarebbe più corretto utilizzare "*avente stabilimento di produzione in Sicilia*",** come fatto all'art. 1, comma 2, lett. a), sia per coerenza tra i due articoli, sia per non incorrere in profili di illegittimità per contrasto con la normativa comunitaria.

### **Art. 3 – “Filiera brassicola regionale”**

Questo articolo disciplina il progetto di filiera e l'accordo di filiera.

Il **comma 1** definisce il progetto di filiera come strumento di integrazione, che presuppone un accordo contrattuale tra i partecipanti, regolante obblighi e responsabilità.

Il **comma 2** elenca i requisiti obbligatori del progetto di filiera: sviluppo nell'ambito di una singola filiera brassicola regionale, attuazione dell'integrazione tra soggetti e coinvolgimento di più fasi connesse.

Il **comma 3** stabilisce che le attività del progetto devono svolgersi nel territorio regionale, con eccezioni tassative per alcuni processi (maltazione, attività consulenziali, accessorie) e prodotti (coadiuvanti, imballaggi, lieviti).

Il **comma 4 (erroneamente numerato come comma 3)** definisce l'accordo di filiera come una scrittura privata sottoscritta dalle parti, specificandone il contenuto obbligatorio: soggetti partecipanti (con il micro-birrificio come beneficiario del marchio),

finalità, oggetto, operazioni, quantitativi di materia prima e di birra, durata (almeno pari a quella di concessione del marchio).

Il **comma 5 (erroneamente numerato come comma 4)** indica ulteriori elementi che l'accordo di filiera può disciplinare, come la commercializzazione, le garanzie e le clausole di recesso.

#### **Criticità:**

La disposizione che qualifica l'accordo di filiera come un *"a tutti gli effetti, legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata"* e, soprattutto, che stabilisce un contenuto *"obbligatoriamente esplicitato"* solleva interrogativi circa la sua compatibilità con la competenza esclusiva statale in materia di *"ordinamento civile"* (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.). La Regione siciliana non può dettare una disciplina dei contratti tra privati, che si sostituisca o deroghi a quella civilistica.

Il rischio sussiste in quanto l'elencazione degli elementi da *"obbligatoriamente esplicitare"* può essere interpretata come l'imposizione di un modello contrattuale vincolante, che limita l'autonomia negoziale delle parti (art. 1322 c.c.) incidendo, quindi, sulla disciplina generale dei contratti.

Tale criticità potrebbe, però, essere superata se tale *"obbligatorietà"*, intesa quindi come un vincolo assoluto di contenuto, venisse espunta dal testo, prevedendo soltanto un **contenuto minimo per qualificare l'accordo come "accordo di filiera brassicola regionale" ai fini specifici della presente legge** e, dunque, per accedere agli strumenti di valorizzazione da essa previsti (come le priorità nei benefici di cui all'art. 6).

In questa prospettiva, la Regione non imporrebbe un tipo contrattuale, ma definirebbe le caratteristiche che un accordo deve possedere per rientrare nel perimetro degli interventi di sostegno regionali.

## Art. 4 – “Marchio Birre di Sicilia”

Il **comma 1** dell’articolo dispone la costituzione del marchio collettivo “*Birre di Sicilia*”.

Si prevede che il marchio possa essere "*declinato in una o più varianti*" e che sia "*comunque, relativo alle birre artigianali e agricole realizzate nell’ambito della filiera brassicola siciliana*".

Il **comma 2** affida alla Giunta regionale il compito di definire la "*relativa regolamentazione*", su proposta dell'Assessore alle attività produttive, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura, e previa consultazione delle associazioni di categoria.

### Criticità:

L'articolo in commento che prevede la costituzione del marchio collettivo "*Birre di Sicilia*" affidandone l'istituzione diretta alla Regione, **presenta significative criticità in merito alla sua compatibilità con il complesso quadro normativo europeo e nazionale**, come confermato da una consolidata giurisprudenza.

La creazione di un marchio regionale deve muoversi entro i confini delle competenze regionali e della normativa vigente statale e dell’Unione Europea.

### Competenza legislativa regionale:

La questione si colloca al crocevia di molteplici competenze:

- a) *agricoltura e artigianato*, di potestà esclusiva regionale;
- b) *tutela della concorrenza e l'ordinamento civile*, di potestà esclusiva statale.

**La Corte Costituzionale** ha spesso applicato il criterio della prevalenza, che in alcuni casi ha portato a **ricondere la disciplina dei marchi regionali alla materia della "tutela della concorrenza"**, con conseguente compressione dell'autonomia regionale (cfr. la sentenza n. 209/2013 relativa a una legge della Regione Basilicata). Ancor più frequentemente, le censure governative e le declaratorie di illegittimità si sono fondate sulla violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, **per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea**, in particolare con gli articoli 34 e 35 del TFUE, che disciplinano il **divieto di restrizioni quantitative agli scambi** tra Stati membri. **La Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 260/2014 su una legge della Lombardia, ha però indicato una via percorribile,

mostrando **un'apertura verso i modelli in cui la Regione si limita a "promuovere" l'istituzione di marchi di iniziativa privata**, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea vigente.

### **Quadro normativo statale e dell'Unione Europea:**

A livello statale, il **Codice della Proprietà Industriale** (D.Lgs. n. 30/2005) prevede:

a) il **marchio collettivo** (art. 11), che può essere registrato da persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni o consorzi di produttori per garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti dei propri membri secondo un regolamento d'uso;

a) il **marchio di certificazione** (art. 11-bis), il cui titolare è un soggetto terzo e imparziale (anche un ente pubblico), che garantisce che chiunque utilizzi il marchio rispetti determinate caratteristiche oggettive.

A livello europeo, la creazione di un marchio che promuova l'origine di un prodotto è regolata in maniera molto rigorosa.

La "*presunzione di qualità legata alla localizzazione*" territoriale è vista con estremo sospetto, perché **può indurre i consumatori a preferire i prodotti locali, ostacolando così il commercio intracomunitario**

**La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE**, richiamata costantemente dalla Consulta nelle proprie decisioni, è ferma nel ritenere che **un sistema di marcatura**, seppure facoltativo, **quando è imputabile a un'autorità pubblica e promuove i prodotti di una regione sottolineandone l'origine, ha effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci** (cfr. cause C-325/00 *Commissione/Germania* e C-255/03 *Commissione/Belgio*).

La normativa comunitaria al riguardo prevede:

**le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) (Regolamento n. 1151/2012)** che proteggono il nome di prodotti la cui specificità è intrinsecamente legata all'origine geografica e a un determinato *know-how*, ma anche le **Specialità Tradizionali Garantite (STG)**, che tutelano ricette o metodi produttivi tradizionali indipendentemente dal territorio. A questi schemi si affiancano altri sistemi come quello per la **produzione biologica (Reg. UE 2018/848)** o per le **Indicazioni Geografiche delle bevande spiritose (Reg. UE 2019/787)**.

La Regione siciliana, pertanto, dovendo muoversi nel quadro normativo indicato potrebbe:

- promuovere la creazione di un marchio nell'ambito delle citate categorie previste dalla normativa europea;
- incentivare le imprese alla creazione di un marchio collettivo privato sul modello lombardo;
- creare un marchio di certificazione sul modello del marchio di **"QS garantita dalla Regione siciliana"** istituito nel 2017.

**La Giunta regionale**, con la Deliberazione n. 58/2017, approvando la bozza del Regolamento d'uso, **ha costituito il marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana"** sulla base di quanto disposto dall'art. 20, comma 39, della L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 che autorizzava l'Assessorato all'Agricoltura ad adottare un marchio certificativo e i relativi disciplinari di qualità.

**La Regione**, in qualità di ente pubblico terzo e non produttore, in tale caso **agisce come titolare del marchio e al contempo certificatore, garantendo che chiunque, anche un operatore non siciliano, possa usare il marchio a patto di rispettare un disciplinare che impone standard qualitativi superiori alla norma, che giustifichino il segno distintivo al di là della mera origine geografica.**

Ciò significherebbe, prevedere un **"marchio di certificazione"** aperto, trasparente e focalizzato sulla qualità oggettiva della birra.

Per attuare tale modello, l'iter prevede l'approvazione di un dettagliato regolamento d'uso e di specifici disciplinari e la loro notifica obbligatoria alla Commissione Europea secondo la Direttiva 2015/1535.

### **Quadro comparativo delle legislazioni regionali sui marchi delle birre artigianali regionali:**

L'analisi delle legislazioni adottate da altre regioni italiane sul tema della birra artigianale offre un utile panorama delle soluzioni usate in materia di marchi, confermando l'esistenza di approcci differenti.

Un primo tipo di approccio è quello della **Regione Abruzzo (L.R. 5/2021, art. 12)**, che ha scelto di istituire e registrare direttamente da parte della Regione un marchio di certificazione regionale per le birre artigianali.

Un secondo approccio è quello adottato da **Lombardia (L.R. 32/2022, art. 4)**, **Lazio (L.R. 20/2020 art. 7)** e **Umbria (L.R. 11/2023, art. 1)**, che non istituiscono direttamente un marchio, ma si limitano a promuovere percorsi per la creazione di marchi

collettivi regionali di qualità. Questa formulazione, lasciando l'iniziativa ai privati, è quella più allineata con l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 260/2014).

Vi sono, poi, regioni come il **Friuli-Venezia Giulia (L.R. 23/2017, art. 8)** e le **Marche (L.R. 6/2020, art. 6)** che hanno optato per estendere l'uso di un **marchio di certificazione di qualità regionale già esistente e consolidato** (rispettivamente il marchio "AQUA" e il marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche", simili al sopracitato marchio "QS Sicilia") anche al settore della birra artigianale.

Da ultimo l'approccio più critico, simile a quello del DDL in commento, seguito dalle regioni **Emilia-Romagna (L.R. 1/2024, art. 5)** e **Piemonte (L.R. 20/2022, art. 5)**. Queste regioni prevedono la creazione di un logo identificativo regionale ("*logo di filiera brassicola regionale*" per il Piemonte, "*logo 'Birra prodotta da micro-birrificio dell'Emilia-Romagna'*" per l'Emilia-Romagna) il cui utilizzo è concesso al rispetto di specifici requisiti regionali, come l'iscrizione a un elenco o l'adesione a un progetto di filiera. La strategia di fondo mira alla creazione a tutti gli effetti, da parte dell'ente pubblico regionale, di un marchio, che pur indicato come logo non è esente da profili di illegittimità.

### **Art. 5 – “Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione brassicola”**

L'articolo 5 si concentra specificamente sul sostegno alla fase agricola della filiera stabilendo il sostegno regionale allo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare all'orzo e al luppolo e alle acque utilizzate.

Fa, inoltre, un richiamo esplicito a "*quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154*". Quest'ultimo articolo della legge statale riguarda la "*Filiera del luppolo*" e prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisca il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione del luppolo, anche attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo.

Il sostegno allo sviluppo della coltivazione di materie prime agricole rientra pienamente nella competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di

agricoltura (art. 14, lett. a, Statuto) e l'attenzione a orzo e luppolo è giustificata dalla loro importanza per la birrificazione.

**Gli interventi non sono tuttavia specificati e quindi non è possibile valutarne la compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.**

### **Art. 6 – “Priorità nei benefici”**

L'articolo stabilisce che i criteri per l'accesso ai benefici previsti dal disegno di legge vengano stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa dell'Ars.

#### **Criticità:**

Come per tutte le misure che prevedono l'erogazione di benefici selettivi occorre sempre valutare il potenziale impatto sulla concorrenza e la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato (cfr. la disposizione di cui all'art. 11).

Il rinvio a un atto della Giunta regionale per la definizione dei criteri di accesso ai benefici è una prassi comune, che consente flessibilità e adattamento delle misure. Tuttavia, **sebbene il rinvio a fonti secondarie sia prassi, una delega così ampia ad un atto normativo secondario senza che la legge fissi almeno i principi o i criteri direttivi fondamentali a cui attenersi, può sollevare dubbi sulla conformità ai principi di legalità sostanziale e sulla prevedibilità dell'azione amministrativa, specie in una materia delicata come gli aiuti di Stato.**

### **Art. 7 – “Valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale”**

L'articolo 7 è una norma che dettaglia ulteriormente le azioni della Regione e della Giunta regionale per la valorizzazione del settore, con un focus specifico sulla birra artigianale prodotta nell'ambito della filiera agroalimentare regionale.

Il **comma 1** ribadisce l'impegno della Regione a valorizzare la birra artigianale di filiera, promuovendone lo sviluppo sostenibile, il consumo responsabile e informato e la qualificazione degli operatori.

Il **comma 2** elenca una serie di azioni specifiche che la Giunta regionale è chiamata ad attuare. In particolare la disposizione attribuisce alla Giunta i compiti di:

- rendere operativo il registro dei micro birrifici e dei piccoli birrifici indipendenti;
- sostenere interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
- incentivare l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione di qualità;
- promuovere ed incentivare lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra;
- promuovere il turismo brassicolo, anche attraverso una serie di sotto-azioni, tra cui: la formazione degli addetti alla vendita e somministrazione, la promozione di ambienti di accoglienza, la creazione di materiale informativo, attività formative sulla conoscenza della birra e la valorizzazione territoriale e gastronomica delle lavorazioni di filiera.

Il **comma 3** prevede che la Regione, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori, promuova la formazione teorico-pratica per aziende e addetti.

Il **comma 4** attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, previo parere della competente Commissione parlamentare dell'ARS, le modalità di attuazione della legge. In particolare, la Giunta definirà *"le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi, le modalità di erogazione, i termini di esecuzione, l'attività istruttoria, le procedure di controllo e i presupposti per la revoca dei benefici concessi"*.

Il **comma 5** stabilisce forme di priorità per l'accesso agli interventi a favore delle attività e dei soggetti aderenti ad un progetto di filiera, delle attività e dei soggetti, che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, l'utilizzo di attrezzature dedicate, di processi produttivi e prodotti finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.

Il **comma 6** prevede che, nelle iniziative di cui al comma 1 (valorizzazione della birra artigianale), possano essere inserite azioni sul "Bere responsabile", per sensibilizzare sui rischi legati all'abuso di alcol.

#### **Criticità:**



Innanzitutto, le disposizioni di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, **devono essere adottate con regolamento della Giunta regionale**, secondo lo specifico procedimento previsto.

Inoltre, le diverse misure di sostegno (ristrutturazioni, acquisto macchinari, promozione) implicano l'erogazione di risorse pubbliche e dovranno essere attentamente vagliate sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato (come richiamato dall'art. 11): **poiché gli interventi non sono specificati non è possibile valutarne la compatibilità con la predetta normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**. La definizione delle tipologie di spese ammissibili e delle modalità di erogazione dovrà tener conto dei regolamenti di esenzione o "*de minimis*".

### **Art. 8 - “Vendita e somministrazione da parte dei micro birrifici”**

Questo articolo introduce disposizioni specifiche, che mirano a facilitare la commercializzazione diretta da parte dei produttori.

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di promuovere il turismo brassicolo locale, i micro birrifici e i piccoli birrifici indipendenti hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, anche in deroga alla pianificazione locale, purché si mantenga l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il **comma 2** specifica che l'attività di vendita e somministrazione dei micro birrifici agricoli è attività agricola connessa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile.

Il **comma 3**, infine, introduce una norma di semplificazione amministrativa, stabilendo che per la vendita e somministrazione da parte di micro birrifici agricoli in occasione di sagre, fiere e mercati o eventi assimilabili non è richiesta alcuna comunicazione preventiva o altra analoga autorizzazione.

#### **Criticità:**

**La vendita diretta nei locali di produzione può essere consentita, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale all'art. 4 comma 8-bis del D. Lgs. 228 del 2001**, che prevede la facoltà di consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita,

utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

**Si chiedono chiarimenti sulla finalità della deroga alla pianificazione locale**, in relazione in particolare alla sua necessità ai fini di consentire la vendita diretta dei prodotti nei locali dell'azienda.

Si ricorda che la vigente **L.R. siciliana 12 ottobre 2018, n. 17, art. 5**, già prevede una semplificazione della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto dei principi statali, stabilendo che tale attività non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e lasciando "fermo il rispetto di quanto disposto dall'articolo 23-ter, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380", che riguarda proprio il mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici.

Si rammenta che le **deroghe alla pianificazione locale potrebbero essere incostituzionali per violazione dei principi fondamentali posti dalla normativa statale in materia di "governo del territorio"** (materia di legislazione concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.) e delle prerogative comunali sancite dall'art. 118 Cost.

Principi quali l'inderogabilità degli strumenti urbanistici comunali, se non attraverso procedure di variante che vedano il Comune come attore decisionale (come previsto, ad esempio, dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001 per deroghe specifiche o dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per le attività produttive tramite SUAP e conferenza di servizi), sono cardine della legislazione statale e mirano a garantire la coerenza e l'organicità delle scelte di assetto del territorio, che una deroga automatica e non concertata finirebbe per compromettere.

Anche la qualificazione, nel **comma 2**, dell'attività come **agricola connessa** andrebbe **reformulata** sostituendo le parole **"ai sensi"** del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile con le parole **"in conformità a quanto previsto"** dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c., per non sconfinare dalla competenza regionale e non invadere la competenza esclusiva statale sulla definizione dell'imprenditore agricolo e sulle relative implicazioni fiscali.

Com'è noto tale articolo considera connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

**prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività di ricezione ed ospitalità.

La norma potrebbe dunque prevedere, nell'ambito del principio di prevalenza, delle percentuali da rispettare affinché si possa procedere alla qualificazione della specifica attività come connessa. Ad esempio, la **Regione Lazio (L.R. 20/2020)** definisce il birrificio agricolo richiedendo esplicitamente una percentuale di materia prima autoprodotta non inferiore al 51%.

Dal punto di vista del **drafting**, si osserva infine una discrasia terminologica: il comma 1 si riferisce a "*micro birrifici e piccoli birrifici indipendenti*", mentre i commi 2 e 3 limitano il campo ai soli "*micro birrifici agricoli*".

Ciò potrebbe generare incertezza sull'applicabilità delle semplificazioni ai "*piccoli birrifici indipendenti agricoli*" che, pur essendo imprese agricole, superano la soglia di produzione dei "*micro*".

Per chiarezza, sarebbe opportuno uniformare la terminologia o specificare se l'esclusione sia intenzionale.

## **Art. 9 – “Qualificazione e formazione professionale degli operatori”**

Questo articolo si concentra specificamente sulla qualificazione e l'aggiornamento delle competenze nel settore stabilendo che la Regione promuova la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore agricolo e artigianale anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

## **Art. 10 – “Portale tematico”**

L'articolo 10 prevede la creazione di uno strumento digitale per la promozione e l'informazione del settore.

Nel **comma 1** si istituisce il "portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale siciliana", con la finalità di pubblicizzare e promuovere le attività, facilitare lo scambio di informazioni e aumentare la conoscibilità dei birrifici.

Il **comma 2** specifica che i dati dei birrifici aderenti saranno accessibili pubblicamente su una piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione ed elenca, poi, i contenuti minimi del portale, tra i quali: una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali siciliani; le informazioni principali sui birrifici aderenti; le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 3; le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi; l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

#### **Criticità:**

Si fa notare che l'articolo 3 non menziona esplicitamente una "*fiera della birra*". L'articolo 3 disciplina i progetti e gli accordi di filiera. Il riferimento a tale fiera contenuto nell'articolo in commento è, pertanto, un refuso o, forse, un riferimento implicito ad attività promozionali legate ai progetti di filiera, ma su tale imprecisione occorre far chiarezza.

### **Art. 11 – “Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato”**

L'articolo 11 funge da "*clausola di salvaguardia europea*", imponendo alla Regione siciliana di seguire le procedure comunitarie per gli aiuti di Stato, al fine di evitare che le misure di sostegno previste dalla legge possano essere considerate illegali e soggette a eventuali procedure di recupero da parte della Commissione Europea.

Questo articolo stabilisce un obbligo procedurale fondamentale per la Regione, prevedendo che tutti gli atti amministrativi adottati per dare concreta attuazione alla legge regionale (come ad esempio bandi per la concessione di contributi, delibere che approvano incentivi o altre forme di sostegno economico a favore dei micro birrifici) e che comportino l'erogazione di risorse configurabili come "*aiuti di Stato*" ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, debbano essere notificati alla Commissione Europea.

L'articolo specifica, inoltre, che l'obbligo di notifica non si applica nei casi in cui gli aiuti siano erogati in base ai regolamenti comunitari di esenzione, come il "*de minimis*" o il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria – RGEC, che permettono agli Stati membri di concedere determinate categorie di aiuti senza la necessità di una notifica preventiva, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai regolamenti stessi.

Molte delle misure previste dal DDL (incentivi, contributi per ristrutturazioni, acquisto macchinari, sostegno alla filiera, potenzialmente anche alcuni aspetti del marchio se comportano vantaggi selettivi) potrebbero configurarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. La previsione normativa dell'obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea (art. 108 TFUE) per gli aiuti non coperti da regolamenti di esenzione (es. "de minimis", Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - RGEC) è, pertanto, opportuna.

## Art. 12 – “Guida brassicola”

Questo articolo introduce una nuova figura professionale legata alla promozione del turismo brassicolo.

Nel **comma 1** viene istituito l'elenco regionale delle guide brassicole.

Il successivo **comma 2** definisce la guida brassicola come un operatore abilitato in via esclusiva a condurre visitatori nei percorsi culturali e gastro-brassicoli legati ai luoghi di produzione della birra agricola e artigianale nella regione e ad illustrarne gli aspetti culturali e gastro-brassicoli.

Il **comma 3** demanda alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura, e sentite le organizzazioni di settore, la definizione dei regolamenti per disciplinare i requisiti e i procedimenti amministrativi per l'accesso al titolo di guida brassicola, nonché le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco regionale delle guide brassicole.

### **Criticità:**

La materia delle "*professioni*" è di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.). **L'istituzione di nuove figure professionali e dei relativi elenchi o albi da parte delle regioni è stata oggetto di numerosi interventi della Corte Costituzionale.**

**La Corte ha, generalmente, ritenuto che le regioni non possano istituire nuove professioni riservate con albi che conferiscono un'esclusiva per lo svolgimento di determinate attività** (*ex plurimis* sentenza n. 153 del 2006, sentenze n. 57 del 2007, n.

424 del 2005 nonché le sentenze n. 40 del 2006, n. 271 del 2009 e n. 127 del 2023), in quanto ciò inciderebbe sui principi di libera circolazione dei professionisti e sulla riserva statale in materia di ordinamento civile e penale (legata all'esercizio abusivo di professione).

La Consulta ha, ripetutamente, affermato che *“la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”*.

### **Art. 13 – “Norma finanziaria”**

Questo articolo disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

Esso stabilisce che agli oneri derivanti dalla legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, i quali saranno dotati della necessaria disponibilità nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### **Criticità:**

L'articolo 13 disciplina la copertura finanziaria, rinviando all'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, da dotarsi annualmente tramite la legge di bilancio, in conformità con l'articolo 38 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale approccio è previsto dal citato art. 38, comma 1, per le spese a carattere continuativo **qualora non si tratti di spese obbligatorie**, la cui quantificazione può essere rinviata alla legge di bilancio.

Molte delle misure previste dal DDL (incentivi, contributi, promozione, ecc.) sembrano configurarsi come spese la cui concreta attivazione ed entità dipendono da

successivi atti discrezionali della Giunta, rientrando così, in linea di principio, nella categoria delle spese "non obbligatorie" al momento dell'approvazione della legge in commento.

Tuttavia, il principio costituzionale dell'obbligo di copertura degli oneri finanziari (art. 81 Cost.) richiede un'indicazione dei mezzi per farvi fronte. Sebbene il rinvio alla legge di bilancio per la dotazione dei capitoli sia una tecnica formalmente ammissibile per le spese non obbligatorie, **la mancanza della quantificazione e della copertura degli oneri, almeno in via previsionale e programmatica, costituisce un elemento di criticità. L'assenza di stime indicative sulla potenziale portata finanziaria degli interventi previsti (es. costi per l'istituzione e gestione del registro e del portale, budget di massima per gli incentivi o per la formazione) e la mancanza totale di indicazioni riguardo la copertura degli oneri possono ridondare in un profilo di illegittimità costituzionale.**

#### **Art. 14 – “Entrata in vigore”**

Questo articolo disciplina l'efficacia della legge nel tempo, prevedendo la pubblicazione della legge Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.